



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 03.07.1997
COM(97) 343 def.

97/0188 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

**CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89 DEL
CONSIGLIO**

**RECANTE APPLICAZIONE DELLA DECISIONE 94/728/CE, EURATOM
RELATIVA AL SISTEMA DELLE RISORSE PROPRIE DELLE COMUNITÀ**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

In applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 ha delegato agli Stati membri la riscossione delle risorse proprie tradizionali; essi hanno l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a garantire le migliori condizioni per l'accertamento, la contabilizzazione, la riscossione e la messa a disposizione di tali risorse.

Tuttavia, la gestione del meccanismo di riscossione delle risorse proprie presenta lacune, come si constata regolarmente all'atto dei controlli effettuati dalla Commissione, dalla Corte dei conti europea e nelle relazioni del Parlamento europeo.

Nel quadro della gestione delle risorse proprie, una delle conclusioni operative dell'iniziativa SEM 2000 ("*Sound and Efficient Management*"), fase III, approvata dal Consiglio europeo di Madrid del 15-16 dicembre 1995, sottolineava la necessità di migliorare la gestione finanziaria nel settore delle risorse proprie rafforzando il meccanismo regolamentare di riscossione delle risorse stesse.

La presente proposta risponde a questo obiettivo con due misure riguardanti le *condizioni di accertamento* delle risorse proprie di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 e la *procedura di inesigibilità temporanea* di dette risorse, prevista all'articolo 17, paragrafo 2 dello stesso regolamento, alla quale gli Stati membri devono fare ricorso per essere dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione gli importi accertati, che non abbiano potuto essere oggetto di riscossione.

2. PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 2

La normativa comunitaria in materia di risorse proprie non contiene disposizioni esplicite che disciplinino i casi in cui l'accertamento delle risorse proprie mediante la contabilizzazione dei dazi risulti impossibile in seguito ad un errore delle autorità doganali stesse. Questi casi rientrano in particolare nell'articolo 220, paragrafo 2 b) del codice doganale comunitario, quando l'errore dell'amministrazione non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.

La stessa situazione si presenta se, a causa d'un errore dell'amministrazione, la comunicazione dell'importo dei dazi al debitore non è effettuata entro il termine di tre anni previsto all'articolo 221 del Codice.

Questa carenza della normativa aveva formato oggetto di una proposta della Commissione nel quadro della modifica del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 nel 1992¹, proposta che invece il Consiglio non ha ripreso nel regolamento (CE, Euratom) n. 1355/96 del Consiglio che modifica il regolamento succitato.

In esito all'esame della questione della responsabilità finanziaria degli Stati membri per i loro errori e in seguito ai lavori svolti nel quadro di SEM 2000, la Commissione ritiene necessario, ai fini della trasparenza finanziaria, presentare nuovamente un dispositivo specifico inteso a responsabilizzare finanziariamente gli Stati membri per gli errori amministrativi superiori a 2.000 ECU che rendono impossibile la contabilizzazione nei confronti del debitore in applicazione della normativa doganale comunitaria.

Questa procedura prevede che gli Stati membri procedano ad un'iscrizione ad hoc nella contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), con dispensa di comunicazione al debitore, e ad un accreditamento dei debiti superiori a 2.000 ECU la cui contabilizzazione non può essere effettuata anche se il debitore è noto e l'importo del debito può essere calcolato.

3. PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 17 PARAGRAFO 2

3.1. Applicazione pratica del dispositivo attuale di inesigibilità temporanea

Attualmente, l'applicazione pratica del dispositivo previsto dall'articolo 17 paragrafo 2 è poco soddisfacente sia dal punto di vista qualitativo dell'informazione contabile fornita alla Commissione che da quello dell'attuazione effettiva della procedura.

In primo luogo, come ha rilevato anche la Corte dei conti europea nella sua relazione annuale 1995, l'iscrizione contabile degli importi ha mancato di coerenza, fatto che ha reso più difficili le verifiche della Commissione. D'altra parte, dall'entrata in vigore del regolamento n. 1552/89 nel gennaio 1989, solo cinque Stati membri (Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito) hanno comunicato alla Commissione casi di temporanea inesigibilità.

Inoltre, le autorità tedesche hanno informato la Commissione, con lettera dell'11.1.96 che, secondo le disposizioni nazionali, un debito diventa definitivamente inesigibile solamente dopo trent'anni. Di conseguenza, esse hanno ritirato quattro casi che, per la legge tedesca, erano stati presentati per errore.

¹ Proposta di regolamento che modifica il regolamento n. 1552/89 (doc. COM(92) 519 def.) trasmessa al Consiglio l'11 dicembre 1992, versione modificata in seguito al parere del Parlamento europeo e della Corte dei conti e trasmessa al Consiglio il 3 novembre 1994 (doc. COM(94)458 def.).

Taluni Stati membri sono quindi costretti da norme nazionali relative al recupero a portare avanti, per le esigenze comunitarie, azioni di recupero che non hanno alcuna speranza di successo. Non è escluso che anche gli Stati membri che non hanno fornito gli elementi di valutazione necessari incontrino le stesse difficoltà.

Le interpretazioni divergenti della nozione “definitivamente impossibile procedere alla riscossione” che figura all’articolo 17, paragrafo 2 del regolamento n. 1552/89 e l’applicazione variabile del dispositivo previsto costituiscono quindi, secondo la Commissione, **un problema di fondo** che occorre risolvere:

- il saldo della contabilità B a livello comunitario rispecchia una situazione non perfettamente conforme alla realtà, nella misura in cui vi figurano somme il cui recupero è praticamente senza speranza;
- gli Stati membri sono soggetti a trattamenti diversi nella valutazione della loro azione in materia di recupero;
- infine, per lunghi anni vengono sostenute spese amministrative per garantire il controllo di azioni di recupero che di fatto non hanno alcuna speranza di successo.

3.2 I principi della modifica proposta

La proposta mantiene il principio fondamentale dell’attuale procedura di “temporanea inesigibilità”, introdotta dal regolamento n. 1552/89. Lo Stato membro è pertanto dispensato dal mettere a disposizione della Commissione gli importi irrecuperabili per cause di forza maggiore oppure per cause che non gli sono imputabili.

Tuttavia, per maggiore equità, la Commissione deve poter valutare l’impegno di tutti gli Stati membri nel garantire il recupero delle risorse proprie tradizionali. Si propone quindi di **aggiungere al dispositivo una data limite** per l’esame dei crediti il cui recupero effettivo sia dubbio, ma che non sono stati ancora formalmente riconosciuti come irrecuperabili. Il ritiro (temporanea inesigibilità) dalla contabilità B degli importi non recuperati dovrebbe intervenire al massimo al termine di un periodo di cinque anni:

- ♦ successivi alla data dell’accertamento oppure
- ♦ successivi alla notifica al debitore della decisione definitiva (in caso di ricorso amministrativo o giudiziario).

Questo termine non incide sul dispositivo esistente nelle normative nazionali poiché, nel rispetto del principio di sussidiarietà, interviene al termine delle procedure nazionali.

Come contropartita a questa misura che fissa un termine limite, e per favorire con una gestione amministrativa più economica l'efficacia della procedura, la Commissione propone che gli Stati membri concentrino i loro sforzi su importi di dazi più elevati. Ferme restando, quindi, le comunicazioni a titolo di frodi e irregolarità (articolo 6, paragrafo 4, secondo comma del regolamento n. 1552/89), si propone di **aumentare l'importo-soglia dei casi da comunicare** alla Commissione da 10.000 a 50.000 ECU.

Estrapolando i casi già notificati e il contenuto della base IRENE², si stima che con la nuova soglia verrebbe esaminato il 55% dei casi interessati dalla procedura attuale, che però rappresentano il 90% circa degli importi in causa. Come nel dispositivo attuale, la Commissione conserva la possibilità di controllare i motivi del mancato recupero degli importi inferiori alla soglia, in particolare nel quadro delle verifiche in loco dell'appuramento della contabilità B.

Nella stessa ottica, e in riferimento all'introduzione del predetto termine, la Commissione è disposta a rinunciare ai crediti comunitari potenziali, ossia agli importi temporaneamente non esigibili ma recuperati in ritardo, negli Stati membri in cui il termine di prescrizione applicato è più lungo di quello comunitario.

3.3 La procedura da seguire

Non appena scade la data limite, **la procedura** da seguire sarà la seguente: in tutti i casi, gli importi non recuperati vengono ritirati dalla contabilità separata e riportati nell'estratto trimestrale di questa contabilità inviato alla Commissione (articolo 6, paragrafo 3, lettera b) del regolamento n. 1552/89), nonché eventualmente nell'aggiornamento della scheda frode (articolo 6, paragrafo 4 dello stesso regolamento) al più tardi nei tre mesi che seguono l'annullamento.

Per i casi in cui **l'importo di risorse proprie interessate supera la soglia dei 50.000 ECU**, gli Stati membri comunicano entro tre mesi i casi temporaneamente inesigibili o non recuperati entro i termini imposti, corredati, caso per caso, dai motivi del mancato recupero. Questa comunicazione deve permettere alla Commissione di valutare le misure adottate dallo Stato membro per garantire il recupero e i motivi che lo ostacolano. Le informazioni necessarie sono fornite in dettaglio nella scheda compilata dalla Commissione, dopo consultazione degli Stati membri per le comunicazioni a titolo dell'articolo 17, paragrafo 3.

Quando la Commissione ritiene che il mancato recupero sia imputabile allo Stato membro (mancanza di impegno dell'amministrazione nazionale o mancato rispetto, da parte dello Stato membro, delle disposizioni comunitarie vincolanti, comprese le garanzie), **essa prende una decisione** entro sei mesi dalla comunicazione degli importi da parte degli Stati membri e chiede la messa a disposizione degli importi alle condizioni regolamentari.

² La base IRENE è la banca di dati che contiene le comunicazioni semestrali degli Stati membri sulle frodi e irregolarità legate alla riscossione delle risorse proprie e gli scambi di informazioni fra la Commissione e gli Stati membri a titolo della mutua assistenza in vista della prevenzione e della repressione delle infrazioni alla normativa doganale e agricola. Nel 1996 sono state comunicate 2.000 schede frodi

Quando ritiene che, nonostante l'insuccesso delle azioni, lo Stato membro abbia fatto quanto in suo potere per tutelare gli interessi finanziari della Comunità, la Commissione mantiene il silenzio e l'autorizzazione tacita è considerata acquisita allo scadere di sei mesi dalla comunicazione iniziale.

4. MODIFICHE PROPOSTE AL TESTO ATTUALE DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1552/89

Regolamento n. 1552/89 - testo attuale

Modifica proposta

TITOLO VII

TITOLO VII

Disposizioni relative al controllo

Disposizioni relative al controllo

Articolo 2

Articolo 2

1. *quater*. Nei casi in cui le autorità amministrative competenti non procedano alla contabilizzazione dell'obbligazione doganale sulla base della regolamentazione doganale, quando il soggetto passivo è noto e l'importo può essere calcolato, sempre che l'importo in causa sia superiore a 2.000 ECU, viene effettuata, ai fini dell'accertamento previsto al paragrafo 1 del presente articolo, un'iscrizione ad hoc nella contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), con dispensa dalla comunicazione al soggetto passivo.

Articolo 17

Articolo 17

1. Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell'articolo 2 siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento.

(invariato)

2. Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati soltanto se la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore. Inoltre, in casi particolari, gli Stati membri sono dispensati dal mettere tali importi a disposizione della Commissione, quando, dopo attento esame di tutti i dati pertinenti del caso, risulta definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi che non potrebbero essere loro imputabili.

Questi casi debbono essere menzionati nella relazione di cui al paragrafo 3, qualora gli importi superino i 10.000 ECU, convertiti in moneta nazionale al tasso del primo giorno feriale del mese d'ottobre dell'anno civile appena trascorso; questa relazione deve contenere un'indicazione delle ragioni che hanno indotto lo Stato membro a non mettere a disposizione gli importi di cui trattasi. La Commissione dispone di un termine di sei mesi per comunicare, se del caso, le proprie osservazioni allo Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati la cui riscossione risultasse impossibile:
- a. sia per cause di forza maggiore
 - b. oppure sia, in casi particolari, per altre ragioni che non sono loro imputabili.

Gli importi non riscossi sono ritirati dalla contabilità separata di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b). Vengono ripresi nell'estratto trimestrale di cui al paragrafo 3, lettera b) dello stesso articolo nonché, se del caso, nell'estratto trimestrale di cui al paragrafo 4 di tale articolo:

- non appena la decisione amministrativa constata l'impossibilità della riscossione;
- al più tardi dopo un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'importo conformemente all'articolo 2, oppure, in caso di ricorso amministrativo o giudiziario, della notifica della decisione definitiva.

3. Entro tre mesi dalla decisione amministrativa di cui al paragrafo 2 o dalla scadenza di cui allo stesso paragrafo, secondo trattino, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi d'informazione relativi ai casi oggetto di applicazione di detto paragrafo 2, quando l'importo dei diritti accertati supera 50.000 ECU, convertiti in moneta nazionale al tasso del primo giorno feriale del mese di ottobre dell'anno civile trascorso.

La comunicazione, compilata sul modello stabilito dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20, deve permettere a quest'ultima di valutare le ragioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), che hanno impedito allo Stato membro di mettere a disposizione l'importo in causa, nonché le misure prese da quest'ultimo per garantire la riscossione.

4. Entro un termine di sei mesi dal ricevimento, la comunicazione di cui al paragrafo 3 dà luogo ad una decisione della Commissione qualora essa non ritenga soddisfatte le condizioni del paragrafo 2, primo comma. In questo caso, lo Stato membro interessato deve mettere a disposizione della Commissione l'importo corrispondente ai diritti non riscossi al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale gli è stata notificata la decisione.

Il silenzio della Commissione per sei mesi vale dispensa per lo Stato membro dal mettere a disposizione gli importi temporaneamente inesigibili.

3. A decorrere dal 1° luglio 1996, gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante una relazione annuale, l'attività e i risultati dei loro controlli nonché i dati complessivi e le questioni di principio attinenti ai problemi più importanti sollevati, in particolare sul piano del contenzioso dall'applicazione del presente regolamento. Questa relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in questione.

Il modello di tale relazione, nonché le sue modifiche debitamente giustificate, è definito dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20. Se del caso sono previsti opportuni termini di applicazione.

Entro il 30 giugno del medesimo esercizio la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale fa una sintesi delle comunicazioni degli Stati membri a titolo del presente articolo e dell'articolo 6 paragrafo 3.

5. (invariato)

(invariato)

Entro il **30 settembre** del medesimo esercizio la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale fa una sintesi delle comunicazioni degli Stati membri a titolo del presente articolo e dell'articolo 6 paragrafo 4.

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio
recante applicazione della
decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie
delle Comunità**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità³, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità⁴, mette in evidenza la necessità di procedere a un rimaneggiamento delle disposizioni di tale regolamento;

considerando che è necessario migliorare la trasparenza del sistema delle risorse proprie precisando le condizioni alle quali è realizzato l'obbligo di accertamento per quanto riguarda le risorse proprie di cui all'articolo 2 della decisione 94/728/CE, Euratom, in particolare nei casi in cui le autorità amministrative competenti non procedono alla contabilizzazione dell'obbligazione doganale sulla base della normativa doganale;

considerando che è opportuno rafforzare la procedura che permette la dispensa dalla messa a disposizione dei crediti il cui recupero effettivo non è certo; che occorre introdurre un termine alla scadenza del quale gli importi non recuperati nonostante l'impegno degli Stati membri possono essere ritirati dalla contabilità separata di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89;

considerando che per gli importi superiori a 50.000 ECU, gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione, la quale dispone di un termine di sei mesi per comunicare il suo rifiuto; che, in questa eventualità lo Stato membro deve mettere a disposizione l'importo in causa;

³ GU n. L 293 del 12.11.94, pag. 9.

⁴ GU n. L 155 del 7.06.89, pag. 1, modificato dal regolamento (EURATOM, CE) n. 3464/93 del Consiglio, del 10 dicembre 1993 (GU n. L 317 del 18.12.93, pag. 1), regolamento (CE, EURATOM) n. 2729/94 del Consiglio del 31 ottobre 1994 (GU n. L 293 del 12.11.94, pag. 5) e dal regolamento (EURATOM, CE) n. 1355/96 del Consiglio, dell'8 luglio 1996 (GU n. L 175 del 13.07.96, pag. 3).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 è modificato come segue.

1) All'articolo 2, è aggiunto il paragrafo 1 *quater* seguente:

“1. *quater*. Nei casi in cui le autorità amministrative competenti non procedano alla contabilizzazione dell'obbligazione doganale sulla base della regolamentazione doganale, quando il soggetto passivo è noto e l'importo può essere calcolato, sempre che l'importo in causa sia superiore a 2.000 ECU, viene effettuata, ai fini dell'accertamento previsto al paragrafo 1 del presente articolo, un'iscrizione ad hoc nella contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) con dispensa dalla comunicazione al soggetto passivo.”

2) All'Articolo 17:

a) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati la cui riscossione risultasse impossibile:

- a. sia per cause di forza maggiore;
- b. oppure sia, in casi particolari, per altre ragioni che non sono loro imputabili.

Gli importi non riscossi sono ritirati dalla contabilità separata di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b). Vengono ripresi nell'estratto trimestrale di cui al paragrafo 3, lettera b) dello stesso articolo nonché, se del caso, nell'estratto trimestrale di cui al paragrafo 4 di tale articolo:

- non appena la decisione amministrativa constata l'impossibilità della riscossione;
- al più tardi dopo un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'importo conformemente all'articolo 2, oppure, in caso di ricorso amministrativo o giudiziario, dalla notifica della decisione definitiva.”

b) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Entro tre mesi dalla decisione amministrativa di cui al paragrafo 2 o dalla scadenza di cui allo stesso paragrafo, secondo trattino, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi d'informazione relativi ai casi oggetto di applicazione di detto paragrafo 2, quando l'importo dei diritti accertati supera 50.000 ECU, convertiti in moneta nazionale al tasso del primo giorno feriale del mese di ottobre dell'anno civile trascorso.

La comunicazione, compilata sul modello stabilito dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20, deve permettere a quest'ultima di valutare le ragioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) che hanno impedito allo Stato membro di mettere a disposizione l'importo in causa, nonché le misure prese da quest'ultimo per garantire la riscossione.”

c) Viene aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. Entro un termine di sei mesi dal ricevimento, la comunicazione di cui al paragrafo 3 dà luogo ad una decisione della Commissione qualora essa non ritenga soddisfatte le condizioni del paragrafo 2, primo comma. In questo caso, lo Stato membro interessato deve mettere a disposizione della Commissione l'importo corrispondente ai diritti non riscossi al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale gli è stata notificata la decisione.

Il silenzio della Commissione per sei mesi vale dispensa per lo Stato membro dal mettere a disposizione gli importi temporaneamente inesigibili.”

d) Il paragrafo 3 diventa paragrafo 5 e il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

“Entro il 30 settembre del medesimo esercizio la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale fa una sintesi delle comunicazioni degli Stati membri a titolo del presente articolo e dell'articolo 6 paragrafo 4.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

ISSN 0254-1505

COM(97) 343 def.

DOCUMENTI

IT

01 06 09

N. di catalogo : CB-CO-97-337-IT-C

ISBN 92-78-21962-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo